

A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - **Deliberazione n. 507 del 18 giugno 2010**
– **Delibere di Giunta Regione Campania nn. 494, 495 e 496 del 4 giugno 2010. Provvedimenti consequenziali.**

VISTO

- il comma 21, dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010 e richiamata, in particolare la disposizione ivi contenuta all'ultimo periodo, laddove prevede la revoca di diritto di rapporti di lavoro deliberati, stipulati o prorogati da enti, agenzie, aziende, società o consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla regione, a seguito degli atti con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno;

CONSIDERATO

- che con proprie deliberazioni nn. 494, 495 e 496 approvate in pari data 4 giugno 2010 si è provveduto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 20 del decreto legge n. 78 del 2010 ad annullare le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1311 del 31 luglio 2009 e n. 1602 del 22 ottobre 2010, nonché l'atto contenuto nel verbale della G.R. in data 13 novembre 2009, con i quali sono state assunte decisioni di violare il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009;

RITENUTO

- opportuno di fornire indicazioni e direttive per la tempestiva esecuzione del disposto di cui al citato comma 21 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

- E' approvata l'informativa al Presidente del Consiglio regionale allegata sub A.
- E' approvata la direttiva da indirizzare ai Presidenti, Amministratori e Dirigenti degli Enti, Agenzie, Aziende, Società, Consorzi, Associazioni e Fondazioni allegata sub B.
- E' approvata la direttiva da indirizzare ai Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento, ai dirigenti di Settore, ai dirigenti di Servizio allegata sub C.
- Il Presidente della Giunta Regionale è invitato ad adottare gli atti di cui ai punti 1, 2 e 3.

Il presente provvedimento è inviato al Gabinetto del Presidente, a tutte le Aree Generali di Coordinamento, per la rispettiva competenza, all'Ufficio di piano ed al BURC per la pubblicazione

Il Segretario
Cancellieri

Il Presidente
Caldoro

ALLEGATO A

Al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania

Oggetto: Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78. Prima attuazione dell'art. n. 14 concernente il patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali.

Com'è noto con atto del 30 marzo 2010, la Regione Campania ha certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009.

Pertanto a norma dell'art. 14, comma 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 -ferme restando le precisazioni di cui all'art. 77-ter, comma 15 e 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133- alla Regione Campania si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78.

Il citato comma 20 prescrive che la Giunta Regionale ed il Consiglio Regionale annullino, senza indugio, gli atti adottati durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno.

Al riguardo si fa presente che, in attuazione di tale prescrizione, la Giunta Regionale della Campania, con proprie deliberazioni n. 494, 495 e 496 assunte in pari data 4 giugno 2010, ha provveduto ad annullare le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1311 del 31 luglio 2009 e n. 1602 del 22 ottobre 2010, nonché l'atto contenuto nel verbale della G. R. in data 13 novembre 2009, con i quali sono state assunte decisioni di violare il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009.

Si evidenzia, pertanto, che il primo provvedimento con il quale la Giunta Regionale, all'epoca in carica, ha formalmente stabilito di non rispettare il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009 è datato 31 luglio 2009.

Tale data rileva ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Esso stabilisce che sono revocati di diritto i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenze, di collaborazioni coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'art. 76, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione, nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti e partecipati in forma maggioritaria dalla regione, a seguito degli atti indicati al comma 20, ovvero dopo il 31 luglio 2009. L'ultimo periodo del comma 21, in questione, precisa, altresì che i titolari degli incarichi o dei contratti non hanno diritto ad alcuno indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, ovvero alla data

del 31 maggio 2010.

Tanto si rappresenta anche ai fini della revoca degli incarichi e dei contratti deliberati, stipulati o prorogati dal Consiglio Regionale a partire dal 31 luglio 2009.

Si richiama, altresì, l'attenzione sulle prescrizioni in merito al divieto di assunzione sancito dall'art. 77 - ter, commi 15 e 16 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, così come riaffermato dal richiamato comma 19 del decreto legge n. 78 del 2010.

CALDORO

ALLEGATO B

Ai Sigg. Presidenti, Amministratori e Dirigenti degli Enti, Agenzie, Aziende, Società, Consorzi, Associazioni e Fondazioni di cui all'unito elenco

Oggetto: Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78. Prima attuazione dell'art. n. 14 concernente il patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali.

Com'è noto con atto del 30 marzo 2010, la Regione Campania ha certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009.

Pertanto a norma dell'art. 14, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - ferme restando le precisazioni di cui all'art. 77 - ter, comma 15 e 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133- alla Regione Campania si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78.

Il citato comma 20 prescrive che la Giunta Regionale ed il Consiglio Regionale annullino, senza indugio, gli atti adottati durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno.

Al riguardo si fa presente che, in attuazione di tale prescrizione, la Giunta Regionale della Campania, con proprie deliberazioni n. 494, 495 e 496 assunte in pari data 4 giugno 2010, ha provveduto ad annullare le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1311 del 31 luglio 2009 e n. 1602 del 22 ottobre 2010, nonché l'atto contenuto nel verbale della G. R. in data 13 novembre 2009, con i quali sono state assunte decisioni di violare il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009.

Si evidenzia, pertanto, che il primo provvedimento con il quale la Giunta Regionale, all'epoca in carica, ha formalmente stabilito di non rispettare il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009 è datato 31 maggio 2009.

Tale data rileva ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Esso stabilisce che sono revocati di diritto i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenze, di collaborazioni coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'art. 76, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione, nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti e partecipati in forma maggioritaria dalla regione, a seguito degli atti indicati al comma 20, ovvero dopo il 31 luglio 2009. L'ultimo periodo del comma 21, in questione, precisa, altresì che i titolari

degli incarichi o dei contratti non hanno diritto ad alcuno indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, ovvero alla data del 31 maggio 2010.

Nella rilevata situazione, i soggetti in indirizzo sono invitati a procedere alla revoca degli incarichi e dei contratti deliberati, stipulati o prorogati a partire dal 31 luglio 2009, con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2010.

Nell'attirare l'attenzione sui profili di responsabilità conseguenti al mancato adempimento di legge in questione, si resta in attesa di acquisire entro e non oltre il 7 luglio 2010, una relazione illustrativa delle decisioni assunte, corredata con i provvedimenti adottati e un elenco complessivo degli incarichi e dei contratti deliberati, stipulati o prorogati dal 31 luglio 2009 in poi.

Si richiama, altresì, l'attenzione sul pieno rispetto delle prescrizioni in merito al divieto di assunzione sancito dall'art. 77-ter, commi 15 e 16 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, così come riaffermato dal su richiamato comma 19 del decreto legge n. 78 del 2010.

CALDORO

ALLEGATO C

Ai Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento
Ai dirigenti di Settore
Ai dirigenti di Servizio

Oggetto: Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78. Prima attuazione dell'art. n. 14 concernente il patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali.

Com'è noto con atto del 30 marzo 2010, la Regione Campania ha certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009.

Pertanto a norma dell'art. 14, comma 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 -ferme restando le precisazioni di cui all'art. 77-ter, comma 15 e 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133- alla Regione Campania si applicano le disposizione di cui ai commi dal 20 al 24 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78.

Il citato comma 20 prescrive che la Giunta Regionale ed il Consiglio Regionale annullino, senza indugio, gli atti adottati durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno.

Al riguardo si fa presente che, in attuazione di tale prescrizione, la Giunta Regionale della Campania, con proprie deliberazioni n. 494, 495 e 496 assunte in pari data 4 giugno 2010, ha provveduto ad annullare le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1311 del 31 luglio 2009 e n. 1602 del 22 ottobre 2010, nonché l'atto contenuto nel verbale della G. R. in data 13 novembre 2009, con i quali sono state assunte decisioni di violare il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009.

Si evidenzia, pertanto, che il primo provvedimento con il quale la Giunta Regionale, all'epoca in carica, ha formalmente stabilito di non rispettare il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009 è datato 31 maggio 2009.

Tale data rileva ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Esso stabilisce che sono revocati di diritto i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenze, di collaborazioni coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'art. 76, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione, nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti e partecipati in forma maggioritaria dalla regione, a seguito degli atti indicati al comma 20, ovvero dopo il 31 luglio 2009. L'ultimo periodo del comma 21, in questione, precisa, altresì che i titolari degli incarichi o dei contratti non hanno diritto ad alcuno indennizzo in relazione alle prestazioni

non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, ovvero alla data del 31 maggio 2010.

Nella rilevata situazione, i soggetti in indirizzo sono invitati a procedere alla revoca degli incarichi e dei contratti deliberati, stipulati o prorogati a partire dal 31 luglio 2009, con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2010.

Nell'attirare l'attenzione sui profili di responsabilità conseguenti al mancato adempimento di legge in questione, si resta in attesa di acquisire entro e non oltre il 7 luglio 2010, una relazione illustrativa delle decisioni assunte, corredata con i provvedimenti adottati e un elenco complessivo degli incarichi e dei contratti deliberati, stipulati o prorogati dal 31 luglio 2009 in poi.

Si richiama, altresì, l'attenzione sul pieno rispetto delle prescrizioni in merito al divieto di assunzione sancito dall'art. 77 - ter, commi 15 e 16 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, così come riaffermato dal su richiamato comma 19 del decreto legge n. 78 del 2010.

CALDORO